

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 636 Anno 2019**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA**

**Relatore: MARULLI MARCO**

**Data pubblicazione: 14/01/2019**

sul ricorso 10122/2014 proposto da:

Grassetto Costruzioni S.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa costituito con la CO.MA.PRE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Paulucci De' Calboli n.9, presso lo studio dell'avvocato Sandulli Piero, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Fintecna S.p.a., già Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.a., incorporante la Iritecna S.p.a. in liquidazione, a sua volta già incorporante la Nuova Mecfond S.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

ORD.  
1844  
2018

domiciliata in Roma, Via dell'Orso n.74, presso lo studio dell'avvocato Di Martino Paolo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1031/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2018 dal cons. MARULLI MARCO.

### **FATTI DI CAUSA**

1.1. Con successive sentenze del 19.9.2012 e del 6.3.2014 la Corte d'Appello di Napoli, di seguito alla cassazione con rinvio di un pregresso pronunciamento della stessa decretata da questa Corte con sentenza 8708/2000, ha provveduto, con la prima sentenza, non definitivamente pronunciando, a riformare il lodo arbitrale pronunciato il 24.12.1994 tra la Grassetto Costruzioni s.p.a. e la Infratecna s.p.a – ora Fintecna s.p.a. – nella parte in cui questo, in merito alla risoluzione chiesta dalla Grassetto dell'appalto concernente la realizzazione di due edifici universitari per conto dell'Università di Napoli e al conseguente risarcimento del danno, aveva ritenuto di riconoscere in favore dell'istante le somme relative a riserve intempestive ed indimostrate e di ricomprendere nella somma liquidata a titolo di risarcimento le anticipazioni ad essa corrisposte in vigenza di contratto e non recuperate; e, quindi, con la seconda sentenza, pronunciata in via definitiva, a rideterminare le somme dovute al detto titolo da Fintecna e a condannare la Grassetto alla ripetizione di quanto ricevuto in eccedenza.

1.2. Con la prima di dette sentenze il giudice del rinvio, ricordato in esergo il comando dispensato dal giudice della nomofilachia («poiché il contratto d'appalto non rientra tra i contratti ad esecuzione



continuata o periodica, e la risoluzione per inadempimento ha quindi effetto retroattivo tra le parti -art. 1458 cc- era necessario accertare se il valore delle opere eseguite era già compreso nella liquidazione del danno da risoluzione e se quindi il riconoscimento delle riserve iscritte non determinava, in violazione della norma richiamata, una doppia liquidazione della stessa voce e, sempre in relazione all'art. 1458 cc, se nella determinazione del risarcimento delle anticipazioni fosse stato tenuto conto»), ha, dapprima, respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da Grassetto in ragione della pretesa novità della domanda di Fintecna intesa a ripetere le somme corrisposte a titolo di anticipazioni («l'eccezione è senza pregio. Invero se così fosse, la Grassetto avrebbe avuto l'onere di eccepire la novità di detta domanda nel giudizio di legittimità. Ciò non ha fatto e la Suprema Corte con la succitata pronuncia, nell'accogliere il sesto motivo di ricorso della ricorrente, ha come si è sopra ricordato, espressamente demandato, tra l'altro, al giudice di rinvio, il compito di accertare se nella determinazione del risarcimento si fosse tenuto conto o meno da parte del collegio arbitrale delle anticipazioni corrisposte. Questa Corte quale giudice del presente giudizio di rinvio, è dunque vincolata a tale indicazione che promana dalla decisione del Supremo Collegio»); indi, richiamato il sesto motivo del pregresso ricorso in sede di legittimità di Fintecna – che si era tra l'altro doluta, oltre che della contraddittorietà del lodo nel pronunciare la risoluzione del contratto e nel riconoscere in pari tempo il diritto della Grassetto alla percezione delle riserve, pure del fatto che, benché nell'impugnativa di esso si fosse lamentata «una serie di decadenze in relazione alla riserve formulate», non vi era stata alcuna pronuncia al riguardo – e fatto perciò rilevare come «la censura investisse, anche sotto il profilo della dedotta violazione di legge, l'omesso esame da parte della corte territoriale di tutto quanto era stato espressamente esposto nell'ottavo motivo di ricorso

a sostegno dell'impugnazione del lodo arbitrale con l'atto di citazione notificato il 7-10.3.1995, motivo nel quale era stato espressamente indicato, come vizio della sentenza impugnata, l'omesso esame delle questioni addotte in ordine alla eccepita tardività di alcune riserve», ha ritenuto di poter affermare che, essendo stata cassata la pregressa sentenza di gravame in considerazione del solo dedotto profilo della contraddittorietà del lodo, le altre censure dispiegate nel motivo erano rimaste assorbite, sicché, contrariamente a quanto eccepito dalla Grassetto, non poteva per questo «dirsi formato il giudicato interno sul profilo dell'eccepita intempestività di alcune riserve e del loro accoglimento da parte del Collegio arbitrale in assenza di prova adeguata, essendo il relativo profilo ancora *sub iudice*, per effetto della caducazione da parte della Suprema Corte della pronuncia della corte territoriale»; e da ciò ha tratto la premessa per un esame nel merito delle riserve iscritte dalla Grassetto in contabilità, espungendo da esse quelle per le quali l'iscrizione non era stata tempestiva ovvero doveva giudicarsi probatoriamente carente.

1.3. Avverso le predette decisioni si grava di ricorso a questa Corte la Grassetto sulla base di tre motivi, incidenti i primi due sul primo deliberato impugnato e il terzo sul secondo, di entrambi reclamando la cassazione.

Resiste al mezzo così proposto la Fintecna con controricorso.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-*bis*1 cod. proc. civ.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

2. In via pregiudiziale, ritiene la Corte che non sussistano ragioni che giustifichino la rimessione dei ricorsi alla pubblica udienza come richiesto dalla ricorrente, nell'istanza in data 11 ottobre 2018.

Deve, invero, osservarsi – al riguardo – che nel giudizio di cassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienza

dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-*bis*1 cod. proc. civ., ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., rientra nella valutazione discrezionale – incentrata, in particolare, sulla particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta – del collegio giudicante.

Nel caso presente, vertendosi in una fattispecie di giudizio di rinvio, nel quale la materia del contendere è stata già delimitata dalla pronuncia di legittimità rescindente, il collegio non ravvisa i presupposti perché la causa sia rimessa alla trattazione in pubblica udienza.

3.1. Con il primo motivo di ricorso la Grassetto lamenta, in relazione alla determinazione del giudice del rinvio di procedere alla delibazione delle riserve iscritte in contabilità, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 394 e 829 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 e la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1458.

3.2. Deduce al riguardo che nel proporre il pregresso ricorso per cassazione Fintecna aveva censurato per ben due volte il deliberato impugnato in relazione all'ottavo motivo di impugnazione del lodo, chiedendone, tanto con il quarto motivo di ricorso che con il sesto, la cassazione per omessa ed insufficiente motivazione. Poiché nell'esaminare il quarto motivo di ricorso la Corte adita ne aveva dichiarato l'inammissibilità per estraneità di esso alla *ratio* della decisione impugnata, ne discende che «l'accoglimento del sesto motivo attiene esclusivamente alla censura relativa alla violazione di legge, in relazione all'art. 1458 c.c., essendo stata ritenuta inammissibile la censura avversaria contenuta nel quarto motivo inerente la carente e/o contraddittoria motivazione della sentenza della Corte d'Appello, in relazione al punto 8 dell'atto di impugnazione del lodo». E dunque se il giudice del rinvio avesse



interpretato il *dictum* cassatorio in corretta applicazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363, interrogandosi segnatamente sulla «reale portata» di esso in rapporto all'intera motivazione e non solo al motivo accolto, ne sarebbe seguito che «il *thema decidendum* entro i cui soli limiti avrebbe dovuto svolgersi il giudizio di rinvio era tracciato dalla violazione dell'art. 1458 c.c. in tema di contratto d'appalto e, pertanto, il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi a valutare se, alla luce dell'esatta interpretazione dell'art. 1458 c.c. vi fosse stata nel caso di specie duplicazione tra risarcimento del danno e diritto alle somme aggiuntive, conseguenza delle riserve iscritte dall'appaltatrice».

Risulterebbe, poi, inoltre violato, per effetto del consumato errore interpretativo, anche l'art. 829 cod. proc. civ., giacché il giudice del rinvio non avrebbe potuto esaminare «nella fase rescindente» le questioni relative all'intempestività e alla contestata fondatezza di talune delle riserve iscritte ed erroneamente avrebbe decretato di espungere dal conto delle riserve, costituendo essa una duplicazione di somme già accordate con l'indennità di risoluzione, quella intesa a reclamare il riconoscimento degli interessi per mancati ricavi sulla ritardata esecuzione dei lavori, non ravvisandosi infatti «alcuna incompatibilità, nè tantomeno duplicazione» tra liquidazione del danno da lucro cessante ed il riconoscimento di somme pretese a titolo di riserva.

3.3. Il motivo, che assomma in sé una pluralità di censure, si rivela infondato e va pertanto rigettato.

3.4. Giova osservare in via di principio che secondo uno stabile insegnamento di questa Corte allorché avanti ad essa si faccia questione della "uniformazione" del giudice del rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte che abbia proceduto alla cassazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 comma 2 cod. proc.

civ. e sia perciò in discussione, in rapporto all'entità del *petitum* concretamente individuata dal giudice di rinvio, la portata del *decisum* della sentenza di cassazione, «il giudice di legittimità deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può essersi posta in contrasto» (Cass., Sez. I, 19/02/2018, n. 3955; Cass., Sez. I, 30/09/2005, n. 19212; Cass., Sez. IV, 1/09/2004, n. 17564). Dunque le coordinate entro le quali la Corte è qui chiamata a vagliare se la sentenza impugnata abbia ottemperato o meno all'obbligo di "uniformazione" discendente dal citato art. 384, comma 2, cod. proc. civ. ed abbia perciò correttamente tracciato il perimetro del *thema decidendum* demandatogli dalla sentenza cassatoria sono costituite, da un lato, dalla domanda della parte, intendendosi per tale, in rapporto alla specialità del giudizio di cassazione, l'arco delle istanze che, in guisa di censura, vengono veicolate a mezzo dei motivi di ricorso avanti alla Corte onde ottenere la cassazione della sentenza impugnata e, dall'altro, dalla questione decisa ovvero della censura o delle censure che tra quelle articolate dalla parte nel ricorso la Corte abbia giudicato fondate ed abbia accolto, cassando la sentenza impugnata e mandando il giudice del rinvio perché, uniformandosi al principio di diritto enunciato, provveda a regolare la vicenda al suo esame *secundum ius*.

3.5. Seguendo questa linea di pensiero vien fatto allora di notare che con il sesto motivo del ricorso, accogliendo il quale la Corte con il suo precedente giudicato si è indotta a cassare la pregressa sentenza della medesima Corte d'Appello, la ricorrente, per come si apprende dalla stessa lettura del deliberato cassatorio, aveva dedotto, richiamandosi altresì ai motivi di impugnazione del lodo, «l'omessa od insufficiente motivazione in relazione al punto 8



dell'atto di impugnazione e la violazione di legge in relazione all'art. 829.2 cpc ed all'art. 1458 cc.», denunciando segnatamente «l'omesso esame della censura di contraddittorietà tra la liquidazione complessiva del danno da risoluzione ed il contestuale riconoscimento del diritto a somme aggiuntive in conseguenza delle riserve iscritte durante l'esecuzione dei lavori, doppia liquidazione che concretava una violazione dell'art. 1458 cc.; l'omesso esame delle eccezioni di decadenza opposte dalla Infratecna alle riserve avanzate dall'ATI; l'omessa valutazione, nella liquidazione dei danni, delle anticipazioni ricevute dall'A.T.I. in base agli stati di avanzamento ed ammontanti a complessive lire 1.588.016.851.». Chiarisce, in proposito, più estesamente la sentenza oggi in esame, senza contestazioni di controparte, che nell'occasione Fintecna «denunciava al riguardo la contraddittorietà tra la pronunciata (dal lodo) risoluzione del contratto d'appalto ed il contestuale riconoscimento del diritto alle somme aggiuntive conseguenza delle riserve iscritte dall'appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori, atteso che il riconoscimento delle somme aggiuntive derivanti dalle riserve presupponeva necessariamente la vigenza del contratto d'appalto, per essere le riserve finalizzate a ristabilire il sinallagma delle prestazioni (opere-prezzo) alterato dai fatti denunciati e riconosciuti veri e, considerato che il motivo concerneva la non corretta interpretazione dell'art. 1458 c.c., l'omesso esame del motivo da parte della Corte in fase rescindente integrava violazione dell'art. 829 cpv c.p.c. Nel contesto del medesimo motivo» - prosegue ancora la sentenza impugnata - «la ricorrente rilevava altresì (pag. 27) che "nella impugnativa del lodo e ancor prima durante il giudizio arbitrale la Infratecna s.p.a. aveva eccepito una serie di decadenze in relazione alle riserve formulate", sulle quali il Collegio Arbitrale prima e la Corte d'Appello poi non si erano pronunciate. Infine - lamentava la ricorrente nel concludere la doglianza di cui al sesto


motivo - il Collegio Arbitrale non aveva tenuto conto che i lavori erano stati interrotti e che, quindi, non erano state ancora recuperate le anticipazioni dal S.A.L. per cui, in ogni caso, l'ATI deteneva in acconto la non indifferente somma di lire 1.588.016.851 più IVA».

3.6. Dunque, per mezzo del motivo così declinato, la ricorrente intendeva reclamare la cassazione dell'impugnata sentenza investendo la Corte adita di tre diverse istanze: la prima intesa a rimarcare un vizio motivazionale in ordine all'ecceppata contraddittorietà del lodo che aveva in pari tempo dichiarato risolto l'appalto e riconosciuto la Grassetto creditrice delle somme aggiuntive pretese a titolo di riserve e la violazione in tal modo dell'art. 1458 cod. civ. quale regola di diritto che avrebbe dovuto essere applicata nella specie; la seconda, facente leva sull'omesso esame delle eccezioni opposte da essa ricorrente in ordine alla tempestività delle riserve; e la terza, con cui si censuravano le determinazioni arbitrali in punto di *quantum* risarcitorio non essendosi tenuto conto delle somme anticipate a titolo di S.A.L. non recuperate e perciò indebitamente trattenute dalla Grassetto, una volta intervenuta la risoluzione del contratto. Giudicando fondato il ricorso *in parte qua*, la sentenza 8708/2000 ha tuttavia accolto, con l'argomento cui si è già detto nella premessa di fatto, il detto sesto motivo solo limitatamente alla prima delle istanze con esso proposte, enunciando il principio di diritto che la risoluzione del contratto di appalto ha effetto *ex tunc* e che per conseguenza, non potendo l'indennità di risoluzione tradursi in una duplicazione dell'onere risarcitorio gravante sul contraente inadempiente, era compito del giudice di rinvio «accertare se il valore delle opere eseguite era già compreso nella liquidazione del danno da risoluzione e se quindi il riconoscimento delle riserve iscritte non determinava, in violazione

della norma richiamata, una doppia liquidazione della stessa voce e, sempre in relazione all'art. 1458 cc, se nella determinazione del risarcimento delle anticipazioni fosse stato tenuto conto».

3.7. Ora, se si parametra la questione decisa al contenuto della domanda, come abbiamo visto raccomanda la giurisprudenza della Corte quando si discuta dei limiti del giudizio di rinvio, è agevole trarre la conclusione che, mentre "la domanda" aveva un triplice contenuto, la "questione decisa" era solo quella della contraddittorietà del lodo o, meglio, quella che intendeva denunciare l'omessa ed insufficiente motivazione, nonché la violazione dell'art. 1458 cod. civ. in cui era incorsa la pregressa sentenza di gravame per aver omesso di esaminare il punto. Sicché del tutto rettamente il giudice del rinvio, argomentando che, avendo la sentenza 8708/2000 «esaminato *ex professo* unicamente la censura attinente all'omesso esame da parte della Corte territoriale del denunciato vizio del lodo arbitrale circa la contraddittorietà della motivazione del lodo arbitrale nella parte in cui nel pronunciare la risoluzione del contratto d'appalto, aveva operato il contestuale riconoscimento del diritto alla somme aggiuntive conseguenza delle riserve iscritte dall'appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori», l'accoglimento del motivo *in parte qua* comporta «l'assorbimento delle ulteriori censure dedotte nel motivo medesimo», ha potuto ritenere che riguardo alle questioni non decise, ancorché contenute nella domanda, il giudizio avanti a sé ne postulasse ancora l'esame, non essendosi, infatti, formato alcun giudicato al riguardo e non essendo esse perciò pregiudicate dalla sentenza della Corte che, pur accogliendo il medesimo motivo, nulla aveva avuto ragione di statuire riguardo ad esse, stante l'assorbenza cassatoria della questione decisa.

3.8.1. A questo ragionamento – e all'approdo negativo che esso fa segnare circa il fatto che il giudice del rinvio, pronunciandosi in



ordine alla tempestività e alla fondatezza delle riserve, nonché in ordine alle somme anticipate a titolo di S.A.L., non si sia uniformato al *dictum* cassatorio – la controricorrente obietta che la violazione delle rubricate norme di diritto non verrebbe per questo meno, poiché, pur prendendo atto che, sindacando il sesto motivo di ricorso la sentenza 8708/2000 si sia limitata a sanzionare la pregressa sentenza di gravame per aver avallato il responso arbitrale malgrado la contraddittorietà di esso e la violazione dell'art. 1458 cod. civ., nondimeno le questioni che il giudice del rinvio ha ritenuto di dover esaminare avrebbero potuto esserlo, posto che, avendo esse formato oggetto di denuncia anche con il quarto motivo di ricorso, l'inammissibilità di detto motivo decretata nell'occasione dalla Corte, lungi dal lasciarle ancora aperte, ne precluderebbe l'esame e ciò per effetto del giudicato interno che scaturisce dalla pronunciata declaratoria.

3.8.2. L'obiezione non è decisiva. Eppur vero, come allega, il deducente che nello spiegare il quarto motivo di ricorso si era fatta questione del vizio di omessa ed insufficiente motivazione che inficiava l'impugnato pronunciamento di gravame nella parte in cui questo aveva respinto l'ottavo motivo di impugnazione del lodo denunciante la contraddittorietà di esso per aver decretato in uno la risoluzione del contratto ed il riconoscimento delle riserve e che analoga censura fosse stata formalizzata, come visto, anche nel sesto motivo di ricorso. Tuttavia occorre considerare che in entrambi i motivi, oltre alla violazione motivazionale, era contenuta anche una denuncia in diritto, assumendosi con il quarto che, in ragione di quanto statuito dagli arbitri, la decisione dei medesimi si presentasse viziata dalla nullità eccepita ai sensi del cessato disposto dell'art. 829, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e, con il sesto, che il lodo era nullo perché adottato in violazione delle regole di diritto a mente

dell'allora vigente art. 829, comma 2, cod. proc. civ. Ne discende perciò che se le domande cassatorie, rispettivamente racchiuse nel quarto e nel sesto motivo del ricorso deciso dalla sentenza 8708/2000, sono sovrapponibili con riguardo alla comune violazione motivazionale, onde riguardo ad esse la preclusione della prima potrebbe effettivamente ridondare negativamente pure in danno della seconda, non altrettanto è predicabile con riguardo alla violazione *ex lege*, giacché dire che il lodo contiene disposizioni contraddittorie pronunciando nel contempo la risoluzione del contratto e riconoscendo il credito per riserve che la perdurante vigenza del contratto presuppone, tanto perciò da eccepirne la nullità ex art. 829, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., e dire, per contro, che così decidendo gli arbitri hanno pure violato l'art. 1458 cod. civ. e che perciò il lodo si espone a nullità per violazione dell'art. 829, comma 2, cpc pone al centro dello scacchiere decisionale questioni che intersecano criticità del provvedimento impugnato rilevabili sotto distinti profili giuridici, potendo invero escludersi che il lodo non fosse affetto da contraddittorietà delle disposizioni – che peraltro la Corte non aveva potuto scrutinare nel merito, avendo invero rilevato previamente l'inammissibilità della censura – ma non che per questo la sua pronuncia fosse avvenuta nel rispetto delle regole di diritto.

Dunque la preclusione invocata non opera, giusta il ragionamento seguito dal giudice del rinvio, che ha appunto ritenuto, alla luce dell'assorbimento della prima doglianza accolta con il sesto motivo di ricorso, che le questioni perciò non decise fossero ancora *sub iudice* non essendosi riguardo ad esse formato alcun giudicato interno.

3.9. Quanto alle residue doglianze di cui al motivo in esame va osservato, in relazione alla pretesa violazione dell'art. 829 cod. proc. civ., che l'allegazione non si accorda con la realtà processuale, dato che, una volta consumata la fase rescindente a seguito del dichiarato

vizio della pronuncia arbitrale, a ciò ha fatto seguito, secondo quello che è il normale sviluppo del giudizio di impugnazione del lodo, la fase rescissoria, in cui rettamente il giudice adito ha proceduto a delibare le doglianze già portate al vaglio degli arbitri ed ha nuovamente pronunciato sul merito della lite; e in relazione all'esclusione degli interessi per mancati ricavi sulla ritardata esecuzione dei lavori, che è evidente lo spessore meritale della questione, con cui si lamenta un errata valutazione delle risultanze di giudizio, notoriamente non denunciabile avanti a questa Corte.

4.1. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta l'impugnato deliberato di rinvio nella parte in cui questo ha ritenuto di scomputare dal complessivo credito risarcitorio della ricorrente la quota corrispondente alle anticipazioni a suo tempo versate e mai recuperate, rigettando segnatamente l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla medesima sul presupposto della ravvisata novità della domanda, non proposta nei pregressi gradi di merito ed azionata per la prima volta solo in sede di legittimità.

4.2. Richiamato il comando nella specie dispensato da questa Corte nella vista sentenza cassatoria, va invero ricordato che è salda convinzione della giurisprudenza di questa Corte che «nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il *thema decidendum*, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in

contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass., Sez. IV, 11/03/2004, n. 5018; Cass., Sez. IV, 10/07/2002, n. 10046; Cass., Sez. III, 9/02/2000, n. 1437).

Posto perciò che l'efficacia del giudicato che assiste le pronunce della Corte di Cassazione non è evertibile, nessun addebito può perciò muoversi all'impugnata sentenza se, nell'uniformarsi ad esso, abbia proceduto ad espungere dal credito risarcitorio le somme già riscosse dalla Grassetto a titolo di anticipazioni e dalla medesima mai restituite.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

### **P.Q.M.**

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 18200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 7.11.2018.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*

Il Presidente  
Dott.ssa Cristina Giancola